



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE**
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Deliberazione n. 9/2015

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0020544/GAB del 20/10/2015

NELLA seduta del 19.10.2015, in presenza del cons. Massimiliano Atelli, Presidente, dell'ing. Giorgio Boldini, Componente, del dr. Bruno Cignini, Componente, del Prof. Carlo Blasi, Componente, della dr.ssa Angela Farina, per delega del dr. Cesare Patrone, Componente, della dr.ss Sabrina Diamanti, per delega del dr. Andrea Sisti, Componente; dell'arch. Anna Maria Maggiore, Componente;

VISTA la nota Prot. n.. GE 2015/0074564 del Comune di Messina;

VISTA la l. n. 112/1993, e in particolare gli artt. 1, 3 e 3-bis;

VISTA la legge n. 10/2013, e in particolare l'art. 2;

VISTA la delibera di questo Comitato n. 2/2014, adottata nella seduta del 22.9.2014;

RELATORI l'arch. Anna Maria Maggiore e l'ing. Giorgio Boldini;

il Comitato

delibera quanto segue.

1. Con nota Prot. n.. GE 2015/0074564, il Comune di Messina ha richiesto l'avviso di questo Comitato in ordine alla possibilità – al fine di dare attuazione nel territorio comunale all'obbligo ("un albero per ciascun neonato o adottato") di cui all'art. 1, della l. n. 113/1992 e s.m. – di assegnare ad ogni nato un albero con l'obbligo, per chi vorrà avvalersi di tale assegnazione, di piantumare tale albero in area privata eventualmente di proprietà della famiglia del neonato.

2. Per dare risposta al quesito, occorre muovere dal citato art. 1 della l. n. 112/1993, nella parte in cui, testo vigente, stabilisce che "*i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti provvedono, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato, a porre a dimora un albero nel territorio comunale*", e dall'art. 3 della stessa legge, il quale stabilisce che "*i comuni che non dispongano di aree idonee per la messa a dimora delle piante possono fare ricorso, nel quadro della pianificazione urbanistica, all'utilizzazione, mediante concessione, di aree appartenenti al demanio dello Stato, a tal fine eventualmente utilizzando i fondi*

assegnati annualmente a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4. Tali aree non possono comunque essere successivamente destinate a funzione diversa da quella di verde pubblico.”.

Inoltre, è da considerare che l'art. 3-bis, comma 1, sempre della l. n. 113/1992, testo vigente, dispone che *“Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.”.*

3. Tanto premesso, ad avviso di questo Comitato dalla normativa vigente - dal punto di vista della richiesta di parere all'esame - si possono trarre alcuni precisi elementi.

Per un verso, che il riferimento al *“territorio comunale”*, in essa rinvenibile, è teso ad identificare un ambito di tipo spaziale, anziché di natura giuridico-amministrativo. Ne consegue che, così inteso, al suo interno ben possono esservi aree di proprietà (pubblica) non soltanto comunale in senso proprio, bensì anche di altra amministrazione pubblica.

Ciò è reso chiaro non soltanto dal generico riferimento alle *“aree urbane di proprietà pubblica”* contenuto nell'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 113/1992, testo vigente, ma, in modo ancor più esplicito, dall'art. 3 della medesima legge, nella parte in cui specifica che *“I comuni che non dispongano di aree idonee per la messa a dimora delle piante possono fare ricorso, nel quadro della pianificazione urbanistica, all'utilizzazione, mediante concessione, di aree appartenenti al demanio dello Stato, a tal fine eventualmente utilizzando i fondi assegnati annualmente a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4.”.*

Sin dal 1993, dunque, il legislatore si è posto il problema dei comuni che non dispongano di aree idonee per la messa a dimora delle piante, individuando una soluzione alternativa. Consistente nel far ricorso, nel quadro della pianificazione urbanistica, all'utilizzazione, mediante concessione, di aree appartenenti al demanio dello Stato (eventualmente, utilizzando i fondi assegnati annualmente a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4).

Dunque, caserme, scuole, e molto altro.

In ogni caso, perché ciò possa effettivamente aver luogo occorre che, nel quadro della pianificazione urbanistica, i comuni richiedano e ottengano in concessione aree appartenenti al demanio dello Stato. Detto altrimenti, è necessario che:

- l'individuazione delle aree, anche di proprietà pubblica non comunale, sulle quali porre a dimora gli alberi di cui alla l. n. 112/1993, sia considerata dall'ente locale scelta urbanistica in senso proprio, a tutti gli effetti;
- con riferimento all'area così individuata lo Stato assenta, nei confronti del Comune richiedente, apposita concessione (trattasi infatti di concessione del tutto peculiare, in quanto specificamente finalizzata a porre a dimora gli alberi di cui alla l. n. 112/1993).



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO

Che si tratti di scelta urbanistica vera non appare dubitabile, ad avviso di questo Comitato, atteso che, ai sensi dell'art. 3, ultimo periodo, *“tali aree non possono comunque essere successivamente destinate a funzione diversa da quella di verde pubblico”*. Detto altrimenti, con il perfezionamento della concessione statale, sull'area demaniale così individuata viene ad imprimersi un vincolo di destinazione funzionale irreversibile, nel senso che esse non possono in ogni caso essere successivamente destinate a funzione diversa da quella di verde pubblico.

Si tratta di un punto importante. Al riguardo, infatti, appare utile evidenziare che, con sent. n. 4148/2013, la IV Sezione del Consiglio di Stato, pronunciandosi su uno strumento urbanistico che aveva definito una determinata zona come destinata ad *“Attrezzature pubbliche o di uso pubblico”* (e definita *“Territorio destinato a uso pubblico. E' ammessa la realizzazione delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico espressamente individuate nelle tavole di zonizzazione e rete viaria allegate, comprendenti attrezzature sportive, per lo svago, la cultura e il tempo libero, attrezzature commerciali compatibili con l'uso pubblico, con esclusione degli impianti rumorosi o comunque nocivi all'igiene fisica”*), ha chiarito che nelle aree ricadenti in detta zona, persino quando destinate dallo strumento urbanistico a verde pubblico *“attrezzato”*, il verde, vale a dire la presenza di vegetazione distribuita sul territorio secondo modalità indicate, costituisce esso stesso la *“attrezzatura pubblica o privata di uso pubblico”* a cui tali zone sono riservate e la fruizione del verde da parte della collettività ne è la funzione tipica nell'ambito dell'organizzazione generale del territorio comunale (in tal senso, in termini, Consiglio di Stato, V, 28 giugno 2004, n.4790).

Il che sembra tradurre pienamente, in termini tecnico-giuridici, quella nozione che il *Millennium Ecosystem Assessment* (MA, Valutazione del Millennio degli Ecosistemi) ha declinato come *“servizi ecosistemici”* (*ecosystem services*), intesi quali *“benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano”*.

E per come la disposizione del citato art. 3 della l. n. 133/1992 è formulata, va notato che una mancata assegnazione di fondi a ciascuna regione ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, non ha comunque la forza di porsi come condizione ostativa (*“eventualmente utilizzando....”*).

4. Tutto ciò detto, va aggiunto che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di porre a dimora un albero nel territorio comunale per ciascun nuovo nato o adottato, debbono considerarsi non soltanto le aree di proprietà statale destinate in concreto ad uso pubblico, ma anche le superfici – spazialmente, ricadenti nell'ambito del territorio comunale - date in concessione a soggetti privati. Dette aree, infatti, restano in ogni caso, a tutti gli effetti, esse pure di proprietà pubblica.

Per conseguenza, nei corrispondenti casi, l'amministrazione concedente dovrà aver cura, nel disciplinare di concessione, di riservarsi la facoltà (secondo criteri e limiti predeterminati) di porre a dimora alberi sull'area data in concessione, anche in costanza di questa.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, questo Comitato ritiene che non sussista, a legislazione vigente, la possibilità di dare attuazione nel territorio comunale all'obbligo ("un albero per ciascun neonato o adottato") di cui all'art. 1, della l. n. 113/1992 e s.m. attraverso la prospettata modalità dell'assegnazione ad ogni nato di un albero con l'obbligo, per chi vorrà avvalersi di tale assegnazione, di piantumare tale albero in area privata eventualmente di proprietà della famiglia del neonato.

Gli alberi di cui alla l. n. 113/1992 sono alberi di proprietà pubblica su aree di proprietà pubblica, la cui messa a dimora è nella responsabilità dell'ente locale. Responsabilità, questa, che assume una dimensione propriamente di tipo politico, attraverso l'istituto del bilancio arboreo, su cui si rinvia alla citata delibera di questo Comitato n. 2/2014 (<http://www.minambiente.it/pagina/attivita>).


Di contro, la spesa per la messa a dimora di questi alberi di proprietà pubblica su aree di proprietà pubblica (così come quella per la loro manutenzione), non necessariamente dovrà essere a carico della finanza pubblica.

L'art. 1, comma 2, ultimo periodo, della l. n. 113/1992, testo vigente, dispone infatti che "*Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative.*". Inoltre, l'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, stabilisce che si considerano "*iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.*".

In altri termini, già a legislazione vigente è indicata alle amministrazioni locali l'opzione dello sviluppo di politiche virtuose di partenariato pubblico-privato, al fine di assicurare – senza o con minori oneri per la finanza pubblica, in punto di messa a dimora e di successiva manutenzione delle essenze – il patrimonio arboreo necessario nei centri urbani ed il suo possibile sviluppo.

I RELATORI

Arch. Anna Maria Maggiore e Ing. Giorgio Boldini



IL PRESIDENTE

Cons. Massimiliano Atelli

